

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. [REDACTED] / 19 SENT.
N. [REDACTED] / 19 CRON.
N. [REDACTED] / 19 R.G.A.C.
N. _____ REP.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di [REDACTED] ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/19 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del
17/09/2019 avente ad oggetto: restituzione somme.

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso rappresentato e difeso,
congiuntamente s disgiuntamente, dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale
[REDACTED] giusta mandato in calce all'atto di citazione.

attore

E

Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] a elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] come da procura in atti
convenuta

Svolgimento del processo

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte
espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo
comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

Motivi della dec

Nell'ambito del presente giudizio la ditta [REDACTED] propone un'azione di

rimborso di una somma

L'attore in data 11/08/20

favore della Vodafone

,90 a

ava,

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

rimborsosofonico.it

2/11

alla convenuta, quanto accaduto chiedendo, contemporaneamente il
rimborso di quanto versato. Trascorsi, inutilmente, diversi mesi si vedeva
costretto a presentare istanza di mediazione
di conciliazione presso il tribunale di Roma
convenuta. La medesima istanza di mediazione
Nelle conclusioni del procedimento
procedi. Si costata che la
Si costata che la domanda
domanda di accertamento del diritto
L'accreditamento degli oggetti
oggetti del diritto di credito
diritto di credito. Pertanto
Pertanto, il consenso
consenso del fondo di rapporto
Il fondo di rapporto 2033
rapporto 2033 c'è d'esser
d'esser dell'obbligo
dell'obbligo allo scadenza
allo scadenza in cui vige
in cui vige In definitiva
In definitiva che, si è
che, si è un'obiettivo
un'obiettivo di ciò che
di ciò che stessa
stessa Passano
Passano effetti
effetti per ottenere
per ottenere ed attivare istanza di mediazione, azioni che non sortivano alcun effetto
di conseguenza si vedeva costretto ad adire la via giudiziaria.
Pertanto alla luce di quanto sopra la società Vodafone Italia S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al rimborso

DL

in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 73,90 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

L'attore richiedeva la condanna alla responsabilità aggravata della convenuta [REDACTED]

In caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente, il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.

Il comportamento della convenuta integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima, sul punto, pare opportuno precisare quanto segue: l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (si veda al riguardo Cass., n. 19285/2016); la norma in questione, è preordinata:

- a) allo scoraggiamento dell'abuso del processo;
- b) a preservare la funzionalità del sistema giustizia.

Nel caso di specie, pertanto, la domanda va accolta, e la convenuta va condannata, equitativamente ex art. 96 capoverso a corrispondere a titolo di responsabilità aggravata la ulteriore somma equitativamente determinata, dato il valore della controversia, di € 50,00.

Relativamente alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- accoglie la domanda avanzata dall'attore, per i motivi di cui innanzi;

- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 73,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di rimborso somme;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, e per esso ai procuratori dichiaratisi antistatari pro-quota, liquidandole complessivamente in € 100,00, nonché rimborso forfettario al 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore le spese per il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita liquidandole in € 50,00.

██████ 30/10/2019



Depositato in Camera di Commercio

██████ 30 OTT. 2019
Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ████████

rimborsoraletecnico.it